

||



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

A LAPAM FEDERIMPRESA DI MODENA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su sede e unita' locali che operano in province diverse nell'impresa artigiana

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato da Lapam Federimpresa sede di Modena in data 08 Febbraio 2008 pg. 2008/39494 in merito all'oggetto, nella seduta del 17/07/2008 ha deciso quanto di seguito.

La Suprema Corte di Cassazione I sez. civile, con sentenza pronunciata il 25/02/2000 n. 2855, partendo dal dettato normativo che " l'impresa artigiana si svolge in luogo fisso presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante [...] " , ha ribadito che tale assunto

non limita il potere dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività.

Conseguentemente, il legislatore, prescrivendo che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, non ha sicuramente inteso vietare che il ciclo produttivo potesse svolgersi per intero in più luoghi, atteso che non poteva certamente ignorare che l'imprenditore, pur rimanendo unico ed immutato, potesse esercitare l'attività in due luoghi distinti, rilevando soltanto che siano rispettati i limiti concernenti le dimensioni (art.4 legge n. 443/85), la tipologia dell'attività esercitata (art.3), la partecipazione dell'imprenditore a detta attività (art. 2) e la prevalenza del lavoro sul capitale (art.3).

L'unicità dei locali di produzione non è tra i requisiti richiesti.

Scarsa importanza infatti viene data dalla norma al luogo in cui deve essere esercitata l'impresa; il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 con una disposizione a carattere meramente esemplificativo, dichiara che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso "presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante o di posteggio".

L'esemplificazione operata dal legislatore porta a considerare irrilevante, ai fini della qualifica di impresa artigiana, la sede in cui viene svolta l'attività, e ciò anche in considerazione delle diverse forme soggettive che possono essere rivestite dal titolare dell'impresa, per cui delimitare, anche in termini spaziali, l'attività dell'imprenditore costituirebbe un ostacolo a tutte quelle tipologie di imprese, specie quelle rette da soggetti societari, in cui l'esistenza di una pluralità di soci e la presenza di una cospicua capacità economica rendono possibile, se non necessario, la distribuzione della produzione (totale o parziale), in diverse sedi.

Le imprese che svolgono la propria attività su più unità locali mantenendo un'unica organizzazione gestionale, anche nel caso in cui in ciascuna unità locale si svolga l'intero ciclo produttivo, mantengono carattere unitario dal punto di vista organizzativo e gestionale, a tali imprese deve essere riconosciuta l'iscrivibilità all'Albo Artigiani.

Tale iscrिवibilità all'Albo Artigiani è ammissibile per ogni unità locale anche se le stesse si trovino in province diverse rispetto alla sede dell'impresa ancorchè facenti parte della medesima Regione e nella fattispecie dell' Emilia Romagna.

Le imprese invece che si avvalgono di unità locali ciascuna con propria organizzazione autonoma contravvengono a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 443/85, in quanto si è in presenza di due imprese.

Inoltre non possono comunque essere qualificate artigiane quelle unità locali nelle quali vengano svolte solo attività commerciali.

Per quanto riguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore, questa non può essere intesa in senso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazione costante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabile dell'intera impresa.

Quindi potendo consistere il lavoro dell'imprenditore artigiano anche nella sola attività di direzione, ne consegue che nulla osta a che la produzione venga effettuata presso sedi distinte.

Infine, rimane comunque affidato alla competenza ed alla discrezionalità delle CPA il valutare se nel caso concreto, permanga l'unicità dell'impresa o sia ravvisabile l'esistenza di due distinte imprese facenti capo allo stesso soggetto.

Il Presidente CRA
Giacco Cavassini





FEDERIMPRESA

Confartigianato LICOM ASPIM

Area lavoro

Modena, 4 febbraio 2008

Spett.le
Commissione Regionale per l'Artigianato
dell'Emilia Romagna
c.a. Dr.ssa Giovanni MARULLI
Viale Aldo Moro, 44
40127 Bologna (BO)


Oggetto: quesito in materia di inquadramento previdenziale nell'ambito del settore artigiano per azienda che opera con dipendenti presso un'unità operativa ubicata in una Provincia e sede principale ubicata in Provincia limitrofa, dove risulta iscritta al locale Albo delle imprese artigiane.

Una ditta individuale artigiana, nostra associata, svolge l'attività di autotrasporto per conto terzi nel comprensorio della ceramica: è iscritta all'albo artigiani in provincia di Modena, dove ha la sede principale (Sassuolo). La stessa possiede inoltre un'unità locale in Casalgrande (Reggio Emilia), dove opera con personale dipendente.

La ditta, per motivi organizzativi, in applicazione del generale principio di territorialità, ha effettuato due distinte iscrizioni alle competenti sedi INPS ed opera pertanto con due distinte matricole aziendali: una presso la sede INPS di Modena l'altra presso la sede INPS di Reggio Emilia. Quest'ultima disconosce la possibilità di applicare lo specifico regime contributivo previsto per il settore dell'artigianato, disconoscendo la Natura" artigiana della unità locale ubicata in quella provincia.

Il presente quesito viene dunque formulato allo scopo di conoscere se una ditta ritenuta artigiana presso la sede principale in una provincia (e regolarmente iscritta al locale Albo), con unità locali presso altre province (peraltro limitrofe), possa essere considerata artigiana nel suo complesso, ovvero anche per le unità operative ubicate in province differenti da quella in cui risulta iscritta al locale Albo delle imprese artigiane, fermo restando che l'azienda, complessivamente intesa, rispetta il limite dimensionale di cui alla legge 443 del 1985. In altri termini, si chiede se le differenti unità locali ubicate sulle province diverse da quella in cui l'impresa risulta iscritta all'Albo artigiani possano a loro volta essere considerate artigiane.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.



Nicola Boschetti
Nicola Boschetti

Sede Centrale
Via Emilia Ovest, 775 - 41100 Modena
Tel. 059.893111 - Fax 059.828097